

Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, M. Cinzia Sanno del 24.05.2021 n. 2095  
[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO**

in persona dell'Avv. M. Cinzia Sanno  
ha pronunziato le seguente

**SENTENZA**

nella causa civile contrassegnata al n. xxxx/2018 e discussa all'udienza del 12/02/2021 e promossa da:  
**SOGGETTO FINANZIATO**

**Attore**

contro

**BANCA S.P.A.**

**Convenuto**

**SOCIETA' FINANZIATRICE**

**Terzo chiamato in causa contumace**

Oggetto: Ripetizione indebito -restituzione somme  
Conclusioni: come in atti

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATI E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver stipulato in data 19/3/2003, con la **società S.p.A.** per il tramite della mandataria **omissis**, contratto di finanziamento n. **omissis**, da estinguersi mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, con il pagamento di n° 120 rate con cadenza mensile dell'importo di € 188,00 cadauna; che in data 24/11/2008 provvedeva alla estinzione anticipata del detto contratto allo scadere della sessantunesima rata; che il mutuatario non otteneva la restituzione dei costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli già addebitatigli;

tanto premesso conveniva in giudizio innanzi l'intestata autorità giudiziaria, la **BANCA S.P.A.** nelle more succeduta alla **società S.p.A.**, onde sentir preliminarmente dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto perché clausola vessatoria in violazione dell'art 33 CdC, nonché per sentir condannare ex art.2033 c.co o in subordine ex art. 2041 c.c., la convenuta **BANCA S.P.A.**, alla restituzione in suo favore della somma di € 1.730,34, per commissioni accessorie non godute, di € 403,97 per rimborso commissioni bancarie al netto della somma già rimborsata di 88,50, e di € 456,87 per restituzione costi assicurativi, non maturati stante l'estinzione anticipata.

Sosteneva specificamente la parte attrice, in applicazione del DPR 180/1950 normativa applicabile alla fattispecie, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento dietro cessione del quinto stipendiale, ai sensi dell'art. 38 e 40 del citato DPR, l'intermediario finanziario avrebbe dovuto provvedere alla compensazione dei costi assicurativi con il premio dovuto sulla nuova operazione o avrebbe dovuto restituire i costi assicurativi sul periodo di cessazione del rischio, rendendosi pertanto inadempiente stante la non corresponsione delle dette somme, nonché deduceva la vessatorietà della clausola di cui all'art I I delle condizioni di contratto, prevedente la non restituibilità delle commissioni invocando la violazione dell'art 33 del codice del consumo, stante il significativo squilibrio a carico del consumatore e la violazione di norme imperative. Inoltre invocava, circa la restituzione delle commissioni di

*Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, M. Cinzia Sanno del 24.05.2021 n. 2095*

intermediazione, l'applicazione dell'art. 125 TUB, prevedente in caso di estinzione anticipata il diritto a vedersi riconoscere un'equa riduzione del costo complessivo del credito.

Concludeva pertanto per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta la quale preliminarmente deduceva ed eccepiva la genericità, l'indeterminatezza ed infondatezza della domanda, non risultando possibile dai generici conteggi svolti, individuare l'importo versato, nonché eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, rectius difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, in relazione alla richiesta di restituzione delle somme indicate quali costi assicurativi sostenendo l'attribuzione di titolarità in capo alla società di assicurazione con la quale era stata stipulata la polizza e che aveva incassato il premio. Inoltre in relazione al rimborso delle commissioni accessorie, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva essendo state percepite dalla **SOCIETÀ FINANZIATRICE** con la quale l'attore aveva concluso il contratto di finanziamento, instando per l'appunto per la sua chiamata in causa.

Ancora in relazione alla richiesta di ripetizione di costi non maturati per la dedotta estinzione anticipata, osservava che nel contratto oggetto del giudizio, era inserita all'art. 11 la clausola che escludeva il diritto alla ripetizione dei costi non maturati e comunque debitamente sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c. e pienamente valida ed efficace alla luce degli artt. 38 e 40 del DPR 180/50 applicabile razione temporis alla fattispecie.

Concludeva pertanto per la reiezione della domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.

Radicatosi il contraddittorio, veniva autorizzata la chiamata in causa della società **SOCIETÀ FINANZIATRICE**, che comunque sebbene ritualmente citata rimaneva contumace.

Indi, dopo un rinvio disposto per l'allegazione di copia leggibile del contratto, ritenuta la causa sufficientemente istruita documentalmente, trattandosi invero di una questione di diritto, la stessa veniva trattenuta in decisione, previa puntualizzazione delle conclusioni all'udienza del 12/2/2021.

Preliminarmente va chiarito che la fattispecie in esame, è regolata dal DPR n. 180/1950, trattandosi di finanziamento dietro cessione del quinto stipendiale, stipulato ed estinto prima dell'anno 2010, ovvero prima del regolamento Isvap n° 35/2010 e del D.Lgs 141/2010 entrato in vigore il 19/9/2010.

Ciò posto e per quanto concerne la richiesta di restituzione della quota assicurativa, nella fattispecie, si evince dalla documentazione allegata, che l'istante, all'atto della conclusione del finanziamento, stipulava specifica polizza assicurativa con la **SOCIETÀ ASSICURATRICE**, così praticamente rendendo impossibile l'applicazione dell'art. 38 dpr 180/50, che prevedeva il rimborso al finanziato, in caso di estinzione anticipata del rateo di premio assicurativo, ma solo per la copertura assicurativa garantita dal Fondo per il credito dei dipendenti dello Stato.

Risulta di conseguenza fondata l'eccezione del difetto di titolarità passiva dell'istituto erogante il prestito, poiché non è legittimato passivo per la restituzione del premio assicurativo, che deve essere restituito appunto dalla Compagnia Assicurativa, nella specie dalla società che non è parte del presente giudizio.

In tema di azione di ripetizione, la restituzione dell'indebito può essere proposta solo nei confronti di colui che abbia effettivamente incamerato le somme, ossia l'accipiens.

E pertanto sussiste il difetto di legittimazione eccepito con riferimento al rimborso del premio assicurativo, poiché si tratta di importi alla cui corresponsione è tenuta la compagnia assicurativa a favore della quale sono stati versati

*Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, M. Cinzia Sanno del 24.05.2021 n. 2095*

Inoltre, è proficuo ricordare che anche secondo il Regolamento ISVAP n. 35/2010 il soggetto onerato di restituire il premio è la Compagnia Assicurativa: "nei contratti di assicurazioni connessi a finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato, le imprese nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria".

In definitiva, in caso di estinzione di anticipata del finanziamento, l'azione di ripetizione del premio assicurativo può essere proposta nei soli confronti della Compagnia Assicurativa, posto che la società erogante non è legittimata passiva. (Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 3 marzo 2020, n. 679, Tribunale di Pavia n.497/2020).

Comunque e per esaustività di motivazione, per il detto costo assicurativo, di cui alla parte non goduta per estinzione anticipata, deve rilevarsi che per lo stesso non è stata prevista comunque la ripetibilità o rimborsabilità dalle parti, giusta approvazione per iscritto della clausola di cui all'art.11 del contratto (punti F1 e F2, ovvero assicurazione rischio vita e rischio impiego).

Pertanto non trovando sicuramente applicazione alla fattispecie in esame, il D.L. n.179/2012 che ha previsto che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, le imprese, in caso di estinzione anticipata del finanziamento o mutuo, restituiscono al debitore la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, poiché entrato in vigore allorquando il rapporto per cui è causa era già estinto, deve applicarsi necessariamente il principio generale di cui all'art. 1896 comma 1 c.c. secondo cui in caso di cessazione del rischio assicurato il contratto di assicurazione si scioglie con diritto dell'assicuratore all'intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento (Trib. Teramo 4/9/217).

Ne consegue pertanto che va rigettata la detta domanda sul punto della richiesta di rimborso pro quota del costo assicurativo, poiché la disciplina applicabile al momento della stipula del contratto di finanziamento non prevedeva tale diritto, e comunque previa assorbente considerazione, in ogni caso, della carenza di legittimazione della convenuta Banca.

Per quanto concerne la domanda di restituzione della parte non goduta di commissioni accessorie e commissioni finanziarie, di cui ai punti C) e D) del contratto in atti, parimenti va rigettata, perché la parte istante le ha conosciute ed accettate come irripetibili, all'atto della conclusione del contratto in oggetto, previa sottoscrizione per approvazione specifica della detta clausola di cui all'art. 11, che stabilisce: in caso di estinzione anticipata il capitale residuo dovuto dal delegante emergerà dalla sommatoria del valore attuale delle rate non ancora scadute alla data dell'estinzione, determinato dall'applicazione del tasso di interesse nominale annuo indicato al punto B del contratto, oltre eventuali rate insolute ...sarà inoltre dovuto un compenso nella misura dell' 1% del capitale residuo ...viene espressamente convenuto che in tutte le ipotesi in cui si procederà all'estinzione anticipata del finanziamento la delegataria non sarà tenuta a restituire neppure in parte gli importi indicati ai punti C-Cl-D-E-F1-F2-... Gli oneri di cui si controverte sono appunto quelli indicati ai punti C e D del contratto e ne deriva pertanto che in seguito all'estinzione anticipata avvenuta alla sessantunesima rata, la convenuta Banca, nel determinare gli oneri non maturati da restituire al cliente, si è attenuta al contratto sottoscritto ed alle condizioni in esso riportate ed accettate (clausola di cui all'art. n. I 1), che appunto escludevano la restituzione della parte di oneri o commissioni non venuta a maturazione.

Inoltre la clausola di rinuncia al rimborso contrattualmente prevista, appare pienamente valida ed efficace, in quanto sottoscritta doppiamente dal cliente ai sensi dell'alt 1341 comma 2 e 1342 comma 2 c.c. e senza profili di vessatorietà ex art. 33 Cod. Consumo come eccepito da parte attrice a sostegno della domanda.

*Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, M. Cinzia Sanno del 24.05.2021 n. 2095*

Peraltro l'art. 33 lett. g) Codice consumo (che ritiene vessatorie le clausole che hanno come oggetto o effetto "di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto"), non consente di ritenere vessatoria la clausola di rinuncia al rimborso, dal momento che nel caso di specie è il consumatore ad avere esercitato il recesso (GdP di Milano sentenza n. 2665 del 22 aprile 2021; GdP Buccino n. 497/2017).

Nè si profila il carattere di vessatorietà ex art. 1469 bis c.c., non rientrando in alcuna delle ipotesi di vessatorietà elencate chiaramente dalla citata disposizione normativa.

Più specificamente, la clausola dell'art. 11 del contratto attiene alla determinazione ed alla congruità del corrispettivo dovuto all'istituto di credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, per effetto della scelta al riguardo compiuta dal consumatore, con la conseguenza che essendo stata formulata in maniera chiara e comprensibile, non è sindacabile in sede giurisdizionale, a norma dell'art. 1469 ter comma 2 c.c. (Corte di Appello di Salerno n. 857/2018).

Ancora e come già rilevato, essendo il D. Lgs 141/2010 entrato in vigore il 19/9/2010, per i contratti di cessione del quinto stipulati prima della sua entrata in vigore, trova applicazione l'art. 125 TUB ante riforma, come già motivato, secondo cui "se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR".

Nel nuovo TUB, in vigore dal 2010 (e non applicabile nel caso di specie per il principio di irretroattività della legge), invece, la nozione generica di "equa riduzione" è stata sostituita con quella di "riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e i costi dovuti per la vita residua del contratto".

È noto che il CICR non sia mai intervenuto a dare attuazione a quanto disposto dal suddetto precetto normativo, e quindi ha continuato a trovare applicazione il DM Tesoro 8.7.1992, il cui art. 3 comma 1 se stabiliva il diritto del consumatore all'adempimento anticipato, mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo, non vietava certamente alle parti di concordare l'irripetibilità di determinate voci di costo del finanziamento.

Pertanto, in applicazione della normativa vigente *ratione temporis* e non essendo intervenuto il CICR ad attuare il contenuto preceptivo dell'art. 125 previgente, deve ritenersi soluzione pienamente compatibile con il quadro legislativo di riferimento, una riduzione del credito consistente nella restituzione dei soli interessi scalari residui..." (Corte App. Salerno n.857/2018).

Pertanto risultando in atti la prova della riduzione del credito di Euro 1.038,10 quali interessi scalari residui al 4% (cfr conto del residuo del debito del 24/11/2008 allegato dall'istante), deve ritenersi corretto, in conclusione, il conteggio estintivo della Banca e non vi sono ulteriori somme da rimborsare all'attore.

Le ragioni della decisione, la natura della controversia ed i contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto altresì della modica attività svolta, priva di istruttoria.

#### **P.Q.M.**

il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **SOGGETTO FINANZIATO**, nei confronti della **BANCA S.P.A.** in persona del Presidente del CdA, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda attorea perché infondata e non provata come da motivazione;
- 2) Compensa integralmente le spese.

*Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, M. Cinzia Sanno del 24.05.2021 n. 2095*

Salerno li 10/5/2021

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO

EX PARTE CREDITORIS